

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 755

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BAGHINO, FRANCHI, ROMUALDI, MICELI, TREMAGLIA***Presentata il 18 ottobre 1979*

### Nuove norme per la concessione della onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge abbiamo inteso sottoporre alla attenzione della Camera un complesso di norme per integrare la legge 18 marzo 1968, n. 263, in merito alla concessione della onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto.

All'articolo 1 della presente proposta abbiamo previsto che la medaglia d'oro di cui all'articolo 1 della citata legge 18 marzo 1968, n. 263, sia concessa anche a coloro che sono in possesso del brevetto di legionario fiumano. Il motivo o la ragione di questa estensione consiste nel fatto che ai legionari fiumani venne a suo tempo concesso di fregiarsi della medaglia dell'Unità d'Italia e, storicamente, l'impresa di Fiume non fu altro che il coronamento di Vittorio Veneto per cui riteniamo, a buon diritto, che coloro i quali pre-

sero parte all'impresa fiumana abbiano giusto titolo per ottenere la concessione della medaglia d'oro di Vittorio Veneto. Conseguentemente anche il secondo comma dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 263, è stato opportunamente modificato.

Inoltre abbiamo previsto una modifica al principio per cui la concessione della onorificenza era subordinata ad una permanenza in zona di guerra per un periodo di tempo non inferiore a cinque mesi, cioè al minimo previsto dal regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729, per la concessione della croce di guerra al merito. Infatti vi sono dei casi in cui un combattente, pur avendo preso parte ad azioni di guerra, a fatti d'arme, ha avuto la sorte di restare subito ferito o di cadere prigioniero. In molti casi la ferita riportata

con il conseguente smistamento nelle retrovie non era tale da consentirgli la concessione dell'apposito distintivo di ferito di guerra che comporta automaticamente la concessione della croce di guerra al merito.

Abbiamo sottolineato queste ipotesi, che sono le più frequenti ed intuitive, per dimostrare che la fissazione del termine di cinque mesi in zona di guerra o di operazioni a contatto con il nemico, pure essendo ineccepibile nel suo concetto informatore, ha determinato nella pratica attuazione delle discriminazioni che non hanno luogo di esistere.

Con l'articolo 3 della nostra proposta di legge prevediamo un aumento dell'assegno in lire 340 mila annue pagabili sempre in due semestralità e decorrente dal 1° gennaio 1976. Questo aumento è necessario in relazione all'aumentato deprezzamento della moneta e riteniamo che se il legislatore nel 1968 ha inteso premiare anche economicamente i combattenti, sia pure in misura ben modesta, non possa consentire che questo tangibile riconoscimento sia polverizzato sino a divenire inesistente.

Affidiamo quindi con fiducia la presente proposta di legge alla approvazione degli onorevoli colleghi.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 263, è sostituito dal seguente:

« A coloro che prestarono servizio militare per almeno sei mesi nelle forze armate italiane durante la guerra 1914-1918 oppure durante le guerre precedenti o che sono in possesso del brevetto di legionario fiumano, è concessa la medaglia ricordo in oro ».

## ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 263, è sostituito dai seguenti:

« L'onorificenza è conferita ai combattenti della guerra 1914-1918, delle guerre precedenti o in possesso del brevetto di legionario fiumano sempre che decorati della croce di guerra o che siano nella condizione per aver titolo a tale decorazione.

L'onorificenza, inoltre, è conferita ai combattenti con permanenza in zona di guerra inferiore al minimo di tempo richiesto per la concessione della croce di guerra al merito, quando tale situazione sia derivata da uno specifico fatto d'armi durante il quale l'interessato abbia riportato ferite che non comportano il conferimento degli appositi distintivi o sia caduto prigioniero.

In ogni caso l'interessato deve avere il pieno godimento dei diritti civili tanto al momento della presentazione della domanda per la concessione della onorificenza quanto al momento della concessione stessa ».

## ART. 3.

L'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263, è sostituito dal seguente:

« Agli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto è concesso un assegno annuo vitalizio non reversibile di lire 340 mila.

L'assegno, nel nuovo ammontare, decorre dalla data del 1° gennaio 1976 ed è corrisposto, esente da ritenute erariali, in due rate semestrali pagabili al 30 giugno ed al 20 dicembre.

In caso di decesso del titolare, alla vedova o ai figli, entro novanta giorni dalla domanda diretta al Ministero del tesoro, è corrisposta una annualità dell'assegno vitalizio.

L'assegno è concesso anche ai combattenti della guerra 1914-1918 nelle forze armate austro-ungariche divenuti cittadini italiani per annessione.

Alla liquidazione ed al pagamento dell'assegno provvedono le direzioni provinciali del tesoro. Sono estese ai provvedimenti relativi le norme degli articoli 15 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544 ».